

REGOLAMENTO (CE) N. 1384/2001 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 2001****recante modifica al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce le nomenclature dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2849/2000 ⁽⁴⁾, ha stabilito una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione basata sulla nomenclatura combinata.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale ⁽⁵⁾ ha modificato le note complementari 2.A.a), 2.A.c) e 2.C, del capitolo 2 della nomenclatura combinata allo scopo di garantire un'applicazione uniforme di tale nomenclatura per quanto attiene alla classificazione delle «guance basse» e delle gole facenti parte della spalla.
- (3) In seguito a tali modifiche è necessario inserire alcune precisazioni nell'elenco dei prodotti ammessi al beneficio delle restituzioni all'esportazione, in particolare con riferimento alle carcasse e mezzene, alle spalle, alle parti anteriori e alle «guance basse» e «gole, parte della spalla» presentate da sole, allo scopo di garantire un'applica-

zione uniforme della nomenclatura delle restituzioni in tutti gli Stati membri.

- (4) In considerazione del grande numero di pratiche attualmente pendenti, per le quali non è ancora stata accertata l'ammissibilità dei prodotti, appare giustificato rendere applicabili a tali pratiche alcune delle precisazioni di cui sopra.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il settore 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 luglio 2001. Tuttavia, le disposizioni di cui alle note in calce 12, 13 e 14 dell'allegato si applicano alle operazioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sia ancora stata adottata una decisione definitiva in materia di pagamento o di svincolo della relativa cauzione o al seguito da riservare ai controlli realizzati a posteriori.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 335 del 30.12.2000, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 168 del 23.6.2001, pag. 6.